



**Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 – MESSINA**  
**Servizio Idrico Integrato**  
**SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA**

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 185 del 26/09/2011**

**Oggetto: Villafranca Tirrena - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione comunale.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.**

- Visto** l'art n° 69 della Legge Regionale della regione Siciliana n° 10 del 27/04/1999 (GURS 30/04/1999 n. 20) <sup>1</sup>, che ha recepito la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (Legge Galli) in Sicilia;
- Visto** il Decreto Legislativo n° 152/1999;
- Visto** il vigente ordinamento Enti Locali giunto Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.Reg. 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G. <sup>2</sup> con il quale sono stati individuati i territori di competenza degli Ambiti Territoriali Ottimali in per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione Siciliana ed il successivo decreto pubblicato su GURS n° 10 del 01/03/2002 di allargamento da 7 a 9 Ambiti <sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Legge Regionale SICILIA n. 10 del 27/04/1999 - GURS 30/04/1999 n. 20

**Art. 69 - Governo e uso delle risorse idriche**

1. Il governo e l'uso delle risorse idriche è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalità di cui alle lettere seguenti:

a) la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determina con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;

<sup>2</sup> D.P.Reg. 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G.

**Determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana.**

Con decreto presidenziale n. 114/Gr. IV/S.G. del 16 maggio 2000, su proposta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. b, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come segue:

- 1) provincia di Palermo;
- 2) provincia di Catania;
- 3) provincia di Messina;
- 4) province di Siracusa e Ragusa;
- 5) provincia di Enna;
- 6) province di Agrigento e Caltanissetta;
- 7) provincia di Trapani.

<sup>3</sup> GURS n° 10 del 01 marzo 2002

**PRESIDENZA**

**Determinazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana.**

A parziale modifica del decreto presidenziale n. 114/gr. IV/SG del 16 maggio 2000, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera b della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, con decreto presidenziale n. 16/serv. 2°/S.G. del 29 gennaio 2002, su proposta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sono stati determinati i nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana, come segue:

- Provincia di Agrigento;
- Provincia di Caltanissetta;
- Provincia di Siracusa;
- Provincia di Ragusa.

- Per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 4 del D.P. n. 209/gr. IV/SG del 7 agosto 2001, alle province e ai comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale di cui sopra è assegnato il termine di 30 giorni complessivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

- Visto** l'art 49 della legge regionale n° 11/2010 <sup>4</sup> che ha confermato la suddivisione territoriale delle Autorità d'Ambito per il servizio idrico integrato in Sicilia;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n 10334 del 07.08.2001 <sup>5</sup> che ha disciplinato le modalità di costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche individuando la Provincia quale Ente di coordinamento dei 108 Comuni ricadenti nell'A.T.O. 3 al fine di procedere all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
- Visto** l'atto n° 11796/bis del 08/07/2002 con il quale, in attuazione al D.P.Reg. del 07/08/2001, è stata stipulata la "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all'A.T.O. 3 – Provincia Regionale di Messina finalizzata all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato" scegliendo quale sistema di autogoverno quello della forma della **Convenzione di Cooperazione** tra gli Enti Locali facenti parte dell'Ambito Territoriale di Messina;
- Vista** la decisione della Conferenza dei Sindaci n° 4 del 17/05/2004 con la quale la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. 3 di Messina, finalizzata all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, è stata modificata;
- Vista** la delibera n° 5 del 17/05/2004 con la quale L'autorità d'Ambito si è dotata di un Regolamento di Funzionamento dell'Aula;
- Vista** la delibera della Conferenza dei Sindaci n° 6 del 17/05/2004 con la quale l'Autorità d'Ambito ha modificato il Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa (STO), già approvato in data 17/04/2003;
- Visto** l'art 2 della Convenzione di Cooperazione che fissa le finalità e l'oggetto della stessa convenzione, nonché l'art 13bis che stabilisce l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- Visto** l'art 3 della Convenzione di Cooperazione che fissa in trenta anni la durata della Convenzione stessa a partire dalla data di sottoscrizione;
- Visti** gli artt. 11 e 12 della Convenzione di Cooperazione, con i quali è stata istituita la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO e ne sono stati stabiliti i compiti, le funzioni e l'organico;

<sup>4</sup> LEGGE 12 maggio 2010, n. 11. - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 del 14-5-2010 (n. 20)

Art. 49. - Gestione integrata del servizio idrico

... Omissis ...

5. Restano fermi gli ambiti territoriali ottimali, istituiti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali individuati con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 giugno 2000, n. 26, parte prima.

<sup>5</sup> Decreto del Presidente della Regione SICILIA 07/08/2001 n. 10334 (GURS 31/08/2001 n. 43)

**Articolo 1**

1) Fermo restando quanto contenuto al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e la risoluzione delle problematiche inerenti i rapporti sovrambito a livello regionale, i comuni e le province regionali ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, come determinato con D.P.Reg. 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G. organizzano il servizio idrico integrato, come definito dalla legge n. 36/1994, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2) Al fine di coordinarsi per il raggiungimento di tali finalità, i comuni e le province regionali possono utilizzare una delle seguente forme di cooperazione:

a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) costituire un consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3) La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province regionali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale ai fini della scelta delle modalità di cooperazione.

... Omissis ...

**Articolo 2**

1) Nel caso in cui venga scelta la forma di cooperazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, la convenzione è definita sulla base dello schema allegato al presente decreto con la lettera A).

- Visto** l'art 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Segreteria Tecnico-Operativa dell'A.T.O. 3 Messina, che individua le funzioni gestionali del Dirigente Responsabile conferendogli piena autonomia amministrativa, tecnica, contabile e finanziaria, nonché i poteri e la discrezionalità necessari per l'esercizio delle funzioni proprie della S.T.O., per lo svolgimento delle attività gestionali, essendo responsabile del raggiungimento dei risultati di gestione in relazione agli obiettivi fissati in sede di programmazione dall'Ente di Ambito;
- Visto** l'art 143 del Decreto Legislativo n° 152/2006 <sup>6</sup> ;
- Visto** l'art 147 del Decreto Legislativo n° 152/2006 <sup>7</sup> ;
- Visto** l'art 148 del Decreto Legislativo n° 152/2006 <sup>8</sup> ;
- Visto** l'art 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni <sup>9</sup> ;

<sup>6</sup> **Decreto Legislativo n° 152/2006**

**Articolo 143 - Proprietà delle infrastrutture**

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.

<sup>7</sup> **Decreto Legislativo n° 152/2006**

**Articolo 147 - Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato**

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni (1);

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

<sup>8</sup> **Decreto Legislativo n° 152/2006**

**Articolo 148 - Autorità d'ambito territoriale ottimale**

1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere (1).

4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.

5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente (2).

<sup>9</sup> **Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e ss. mm. e ii.**

**Art. 2. - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge**

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Qualunque sia la fonte di finanziamento le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

- Visto** l'art 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni <sup>10</sup> ;
- Visto** l'art 2 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni <sup>11</sup> ;
- Visto** l'art 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 ed il del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006;
- Visto** il Regolamento sui "*Criteria di ripartizione per la distribuzione del Fondo di cui all'art. 18 della Legge 11/02/1994 n° 109, nel testo coordinato con le Leggi regionali n° 02/08/2007 n° 7 e Legge 19/05/2003 n° 7*" adottato con Determina Dirigenziale n° 12 del 22/03/2006; si fa riferimento in particolare ai commi 2,3,4,5,6, e 10 dell'art 5 del succitato Regolamento <sup>12</sup>;
- Visto** l'art 10 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 <sup>13</sup> ;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (in Suppl. ordinario n. 270 alla Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 288). - "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei*

<sup>10</sup> Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e ss. mm. e ii.

**Art. 14. - Programmazione dei lavori pubblici**

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

<sup>11</sup> DPR n° 554 del 21/12/1999 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. 11 febbraio 1994, n. 109

**Articolo 2 - Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'art. 2, comma 2, della legge;

<sup>12</sup> Regolamento sui "*Criteria di ripartizione per la distribuzione del Fondo di cui all'art. 18 della Legge 11/02/1994 n° 109, nel testo coordinato con le Leggi regionali n° 02/08/2007 n° 7 e Legge 19/05/2003 n° 7* -

**Art 5**

2. Il R.U.P. è nominato dal dirigente Responsabile della STO dell'ATO3 nell'ambito dell'organico dell'ente. Il R.U.P. è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Non possono essere affidati incarichi di R.U.P. a funzionari che nei due anni precedenti abbiano avuto incarichi per un'importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista.

3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

4. La nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente Responsabile, sentito anche il R.U.P. Per gli uffici periferici la nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente Responsabile della STO, sentito il responsabile dell'Ufficio Periferico.

5. Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.

6. Il R.U.P. provvede altresì a promuovere l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.

10. Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Uffici Periferici, il R.U.P. è nominato dal dirigente Responsabile su proposta motivata dei Responsabili degli Uffici Periferici, in cui debba realizzarsi l'opera, tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.

<sup>13</sup> Decreto Legislativo n° 163/2006

**Articolo 10 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

*contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;

- Vista** la LR n° 12 del 12 luglio 2011 *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 28/Serv 1°/SG dell'11/02/2010 di nomina del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. N° 3 di Messina;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana Siciliana n° 29/Serv 1°/SG dell'11/02/2010 di nomina del Dirigente di Pianificazione e Controllo della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. N° 3 di Messina;
- Vista** la nota prot n° 16124 del 19/12/2006 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - 1° Settore Regolazione Acque, trasmessa a tutti i Comuni con nota prot STO n° 273 del 12/02/2007, nella quale si esprimeva il parere che *“in tema di SII l'unico strumento di programmazione cui fare riferimento ai fini dell'utilizzo delle risorse pubbliche previsto nell'APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” e destinate alla realizzazione di infrastrutture del settore idrico, fognario e depurativo, sia il POT ..... adottato da ciascuna Autorità d'Ambito”* ed anche che *“nella considerazione che le Amministrazioni locali non sono più titolate ad aggiudicare i lavori inseriti nei POT redatti ed approvati da ciascuna Autorità d'Ambito, gli stessi Enti Locali non abbiano alcuna competenza di inserimento dell'opera nel proprio P.T.OO.PP.”* ;
- Dato Atto** che ai sensi e per gli effetti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, questa *“Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 – Segreteria Tecnico Operativa - Servizio Idrico Integrato – Messina -Ufficio Pianificazione e Controllo”* è stata inserita dall'Ufficio Speciale Osservatorio Regionale Lavori Pubblici nell'**elenco delle stazioni appaltanti**;
- Vista** la Circolare dell'*Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Ufficio Speciale Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici*, pubblicato sulla GURS n° 3 del 22/01/2010 <sup>14</sup>;

#### <sup>14</sup> ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

*Censimento delle stazioni appaltanti regionali - (Comunicazioni sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - Legge n. 109/94, art. 4 e decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni).*

L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sta realizzando il nuovo sistema informativo telematico degli appalti "SITAR", tramite il quale migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni correlate alle attività informative richieste dalle leggi in oggetto per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sia nei settori ordinari sia in quelli speciali e nei settori esclusi, ed in particolare per conseguire i seguenti importanti obiettivi:

— concentrare tutti gli obblighi di informazione sugli appalti pubblici a carico delle amministrazioni aggiudicatarie in un'unica procedura informatica di gestione delle informazioni;

— ridurre al minimo ogni comunicazione in forma cartacea;

— realizzare un archivio continuamente aggiornato e consultabile per il monitoraggio degli appalti di competenza;

— realizzare un archivio anagrafico di tutte le persone giuridiche e fisiche coinvolte negli appalti monitorati;

— consentire a tutti i soggetti interessati il libero accesso alle informazioni con obbligo di pubblicità, in modo semplice, da un unico sito internet e con l'ausilio di un potente motore di ricerca.

In considerazione di quanto sopra e della necessità della semplificazione delle procedure per l'accreditamento dei soggetti interessati, si invita ogni amministrazione o ente a volere comunicare, compilando l'apposito modulo presente nel sito <http://osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it>, i seguenti dati:

— denominazione dell'amministrazione;

— codice fiscale dell'amministrazione;

— stazione/i appaltante/i (per stazione appaltante di lavori, servizi e forniture si deve intendere ogni singola entità (ufficio) all'interno di una amministrazione aggiudicatrice che gestisce in autonomia appalti pubblici);

— generalità complete di un soggetto appartenente ad ogni stazione appaltante individuata come sopra e che di seguito verrà indicato come referente stazione appaltante (RSA).

- Preso atto** della Circolare prot n° 43069 del 09/11/2010 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti - ha trasmesso a questa Autorità d'Ambito il Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, giusto D.R.G. n° 2113 del 25/10/2010, con il quale **questa Autorità d'Ambito è stata inclusa nell'elenco degli Enti ed Aziende assoggettati alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale.**
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n° 140 del 13 maggio 2011 di "Programmazione comparto idrico della Sicilia. Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n° 43 del 10 febbraio 2011 in ordine al coordinamento della attività per far fronte alle procedure Comunitarie di infrazione 2004/2034 e 2009/2034", ed in particolare l'Allegato -B- "Interventi finalizzati al superamento dell'infrazione da realizzare negli Ambiti Territoriali Ottimali di AG, CL, CT, ME, PA, RG, SR, TP".
- Valutati** i contenuti della nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, prot n° 36152 del 28/07/2011, nella quale si rappresenta l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dell'APQ anche al fine di rispettare il cronoprogramma previsto per pervenire alla realizzazione e messa in esercizio delle opere necessarie, per ciascun intervento, e quindi consentire il superamento della procedura di infrazione comminata dalla Comunità Europea alla Regione Siciliana per inadempimenti in materia di trattamento delle acque reflue urbane;
- Vista** la determina dirigenziale n° 124 del 23 agosto 2011 con la quale si è deciso di nominare, ai sensi e per gli effetti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'art 5 del Regolamento adottato con Determina Dirigenziale n° 12 del 22/03/2006, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ciascuno dei lavori inseriti nell'Allegato -B- della Delibera della Giunta Regionale n° 140 del 13 maggio 2011, individuandolo all'interno di questa S.T.O.;
- Visto** il Piano Operativo Triennale 2010-2012, strumento attuativo per la realizzazione degli interventi afferenti al Servizio Idrico Integrato di questa Autorità d'Ambito, approvato con delibera della Conferenza dei Sindaci n° 05 del 31/08/2010;
- Considerato** che l'intervento in oggetto è inserito nel P.O.T. 2010-12 sopra richiamato esattamente nella prima annualità del comparto fognario-depurativo per l'importo di € 925.000,00=;
- Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

**Tutto ciò premesso**

## **DETERMINA**

Ai sensi e per gli effetti delle succitate Norme e Regolamenti che si intendono qui integralmente richiamati per farne parte integrante e sostanziale

**NOMINARE** ai sensi e per gli effetti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e della LR n° 12 del 12 luglio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'art 5 del Regolamento adottato con Determina Dirigenziale n° 12 del 22/03/2006, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori indicati in oggetto, l'ing. **Santi Trovato**, attualmente Dirigente Pianificazione e Controllo della S.T.O. di questa Autorità d'Ambito n° 3 - Servizio Idrico Integrato - Messina.

**INCARICARE** il RUP di proporre, entro 60 giorni a far data dalla presente, la costituzione di un *nucleo tecnico* per le attività di supporto connesse alla realizzazione dell'intervento in oggetto, avvalendosi prioritariamente delle professionalità disponibili in seno a questa STO ed all'Ente Locale beneficiario dell'intervento stesso, e, in caso di esito negativo, indicare le eventuali professionalità esterne di cui intende avvalersi.

Il nucleo tecnico così individuato sarà nominato con successivo provvedimento ai sensi dell'art 5 del Regolamento adottato con Determina n° 12 del 22/03/2006; le eventuali professionalità esterne saranno nominate con le procedure previste dalla vigente normativa.

**NOTIFICARE** copia della presente:

al Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela della Acque in Sicilia - Via Catania n° 2 - 90141 Palermo;

Al Dirigente Generale - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Via Catania n. 2 - 90141 Palermo;

Al Dirigente Dirigente del Servizio I "Regolazione delle acque SII" - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Via Catania n. 2 - 90141 Palermo;

al Signor Presidente Ente d'Ambito - On.le Avv. Giovanni Cesare Ricevuto - C/o Provincia Regionale di Messina - Palazzo dei Leoni - 98100 Messina;

al Signor Assessore alle Società Partecipate della Provincia Regionale di Messina - Palazzo dei Leoni - 98100 Messina;

Al Signor SINDACO del Comune di Villafranca Tirrena;

Al Dirigente Area Tecnica del Comune di Villafranca Tirrena.

**DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

**TRASMETTERE** copia per la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Messina.



Dirigente Responsabile della S.T.O..  
Avv. Giuseppe Santalco